

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 127/06/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

La G. di F. rilevava che la Ma. Immobiliare srl aveva ricevuto due fatture da un'altra immobiliare. Quest'ultima risultava mancante di un'organizzazione non avendo lavoratori dipendenti. Supponendo che fossero fatture fittizie (Ufficio delle imposte provvedeva ad emettere avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA. La società proponeva istanza di accertamento con adesione che non andava a buon fine e ricorreva l'atto alla CTP.

La società eccepiva difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e in merito insisteva sulla regolarità delle operazioni eseguito specificando che la C.B. SPA, dopo aver acquisito dalla Fineco leasing SpA un complesso industriale, lo ristrutturava e lo frazionava in diverse unità. Due di queste unità venivano riacquistate dalla Fineco leasing, che a sua volta le concedeva a leasing alla Mariani Immobiliare srl con separato addebito delle quote parti di costi relativi all'intervento edilizio. Quanto sostenuto veniva documentato con fatture della C.B. immobiliare dal ricorrente.

Oltre all'avviso suddetto veniva emesso a carico dell'Immobiliare atto di contestazione relativo alle sanzioni per omessi versamenti IVA.

I due atti' ricorsi dal contribuente venivano assegnati a due diverse sezioni in provinciale e successivamente assegnati alla stessa sezione che senza riunirli emetteva un giudizio di accoglimento con annullamento degli atti ricorsi. L'Ufficio appella la sentenza indicata in oggetto giustificando in via preliminare il ritardo della proposizione dell'appello alla sentenza, sostenendo che, essendosi costituito ed avendo partecipato all'udienza di primo grado, è stato in attesa della notifica del dispositivo che non arrivata non gli ha permesso di appellare la sentenza in tempo utile. Chiede pertanto la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. per incolpevole errore.

Nel merito censura la sentenza nella parte in cui ritiene infondato l'avviso di accertamento ed in particolare censura la sentenza per errata applicazione della disciplina inerente la ripartizione dell'onere della prova ex art. 2967 e per ingiusta valutazione del quadro probatorio. Insiste sulla mancanza di documentazione giustificativa come incarichi scritti tra la ricorrente e la immobiliare CB e la generica indicazione in fattura dell'oggetto della prestazione "lavori di ristrutturazione". Sottolinea ancora come la C.B. non disponesse nel periodo di personale adatto ad effettuare detti lavori né sono state rinvenute nella contabilità di questa società fatture di terzi riguardanti questi lavori. Ritiene che l'onere della prova sia a carico della ricorrente e che in primo grado non è stata affatto fornita. Chiede la riforma della sentenza impugnata.

La contribuente costituitasi rileva la proposizione in ritardo dell'appello e sostiene che l'Agenzia non ha affatto dimostrato che il ritardo è dovuto ad errore non ad essa imputabile. Chiede l'inammissibilità dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'art. 38, D.Lgs 546/92 prevede, c. 3, se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, c. 1 del c.p.c.. Questo art. del c.p.c. prevede, in caso di mancata notifica della sentenza il termine "lungo per l'impugnazione, della durata di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.

La Suprema Corte con sentenza n.2654/90 ha ritenuto che la parte che intende avvalersi del termine lungo abbia l'onere di dimostrare con la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione, il rispetto del termine di legge, ma non anche

che la sentenza impugnata non sia stata notificata. Con altra sentenza la Suprema Corte ha poi sentenziato che la parte costituita in giudizio, come nel nostro caso, ha l'onere di seguire con la massima diligenza lo svolgimento del processo anche ai fini della decorrenza del termine lungo d'impugnazione. La Commissione ritiene che le giustificazioni apportate dall'Ufficio per richiedere la rimessione in termini dell'appello non sono sufficienti per essere accolte. La Commissione dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 per onorari, più IVA ed oneri di legge.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile l'appello e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000 per onorari, più IVA ed oneri di legge.